Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190
Fax (081) 5544470 – 282234
Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 4 del 7 luglio 2011

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – FACOLTÀ DI INGEGNERIA – AULA DELLE LAUREE

Fisciano (Salerno) – via Ponte Don Melillo

Lunedì 11 luglio 2011 – ore 10.00

IL SOTTOSEGRETARIO CESARIO ED IL PRESIDENTE TAVECCHIO

al Convegno sul tema:

Campus Universitario sul modello dei College americani: una nuova metodologia di gestione delle strutture sportive

Moderatore:

Ing. Donato Di Stasi
Segretario Associazione StudentIngegneria

Saluti istituzionali:

Prof. Ing. Raimondo Pasquino
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno

Prof. Ing. Vito Cardone
Preside della Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Salerno

Ing. Alfredo Galdieri
Presidente Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Salerno

Relazioni:

L'impiantistica sportiva, nei suoi nuovi percorsi gestionali,quale presupposto di civiltà e strumento educativo per i giovani
Dott. Vincenzo Pastore
Segretario del Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.

Lo sport universitario nel nostro Paese: situazione attuale – prospettive
Avv. Lorenzo Lentini
Presidente CUS Salerno

Lo sport nell'Università – Aspetti architettonici degli impianti sportivi
Prof. Arch. Enrico Sicignano
Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria Civile

I vantaggi dell'amministrazione mista Ente pubblico / organizzazione privatistica:le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi
Avv. Salvatore Colonna
Presidente del Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.

La proposta della Lega Dilettanti della F.I.G.C. per un nuovo modello di costruzione e gestione degli impianti sportivi
Dott. Carlo Tavecchio
Vice Presidente Vicario della F.I.G.C. – Presidente della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.

Conclusioni:

Le idee innovative nell'impiantistica sportiva come fattori ed impulsi di sviluppo economico
On. Avv. Bruno Cesario
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze

In considerazione dell'importanza della tematica dell'incontro, promosso dall'Università degli Studi di Salerno, dall'Associazione StudentIngegneria del medesimo Ateneo e dal C.R. Campania, nonché delle Autorità che onorerranno con la loro presenza (in primis il Sottosegretario Cesario, il Presidente Tavecchio ed il Rettore Pasquino), si invitano le associazioni sportive dilettantistiche, sia della Lega Nazionale Dilettanti, sia del Settore per l'attività giovanile e scolastica, a partecipare con il proprio Presidente od un suo Delegato.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il **Comunicato Ufficiale n. 2/A** del 1° luglio u.s., della F.I.G.C., **relativo alla normativa integrativa in ordine ai termini di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 per società di Serie A, B, 1ª e 2ª Divisione**, **pubblicati con il C.U. n. 161/A della F.I.G.C.**

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ISCRIZIONI ON-LINE
SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE (1 – 16 LUGLIO 2011 – ORE 12)
CONSEGNA DELLE PASSWORD PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI

Dalla corrente stagione sportiva 2011/2012 (con decorrenza dal 1° luglio 2011), nel C.R. Campania le iscrizioni ai Campionati di ECCELLENZA (fino al 14 luglio 2011) e PROMOZIONE (fino al 21 luglio 2011), nell'ambito della L.N.D., saranno consentite e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, "on line", come dalla guida operativa scaricabile sul Sito Internet di questo C.R.

La decorrenza per le iscrizioni on-line delle società degli altri Campionati diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2012, ovvero dalla stagione sportiva 2012/2013.

LE OPERAZIONI DI SVINCOLO dei calciatori relative al primo periodo (1 – 16 luglio 2011 - ore 12.00) POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLO CON LA PROCEDURA ON-LINE ed il successivo inoltro al C.R. Campania entro i termini previsti dalla normativa.

Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l'inserimento di una password (**che è stata o verrà consegnata esclusivamente al Presidente della società** interessata), che consentirà l'ingresso della società medesima nelle **pagine,** non soltanto di suo diretto interesse, ma anche di fruizione finalizzata alla formalizzazione delle rispettive iscrizioni e degli altri, indicati adempimenti "on line".

LE PASSWORD DI ACCESSO ALLA PROCEDURA ON-LINE SARANNO CONSEGNATE (esclusivamente al Presidente della società **interessata) PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DI COMPETENZA TERRITORALE**.

Invero, con identica decorrenza dal 1° luglio 2011, è consentita e possibile soltanto "on–line" anche la compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche.

Indispensabilmente preliminare, rispetto all'attivazione delle indicate procedure "on line", è la formale comunicazione (anche a mezzo fax, purché con firma del Presidente pro-tempore e con il timbro sociale), a questo C.R. Campania, dell'indirizzo ufficiale di posta elettronica **(e-mail)** di ogni singola società / associazione sportiva dilettantistica.

Sull'argomento, come peraltro pubblicato anche su questo Comunicato Ufficiale, **il C.R. Campania ha attivato**, presso la propria sede e presso quelle delle Delegazioni Provinciali alcune **riunioni informative sulle modalità e le procedure operative.**

Le società sono invitate a partecipare con il proprio Presidente ed altri dirigenti, tra i quali anche un consulente fiscale.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

CAMPIONATO	*TERMINE ISCRIZIONE*	IMPORTO (*)
ECCELLENZA	14 LUGLIO 2011	€ 8.500,00 (**)
PROMOZIONE	21 LUGLIO 2011	€ 6.500,00 (**)
PRIMA CATEGORIA	15 SETTEMBRE 2011	€ 4.300,00
SECONDA CATEGORIA	22 SETTEMBRE 2011	€ 3.200,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	14 LUGLIO 2011	€ 3.850,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	21 LUGLIO 2011	€ 2.400,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	22 SETTEMBRE 2011	€ 1.400,00

(*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(**) comprensivo dell'importo relativo al Campionato Regionale Juniores.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2011/2012

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO (*)
ECCELLENZA	14 LUGLIO 2011	€ 8.500,00 (**)
PROMOZIONE	21 LUGLIO 2011	€ 6.500,00 (**)
PRIMA CATEGORIA	15 SETTEMBRE 2011	€ 4.300,00
SECONDA CATEGORIA	22 SETTEMBRE 2011	€ 3.200,00
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011	€ 1.350,00
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.350,00
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.950,00
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.750,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011	€ 1.350,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.750,00
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.750,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C	GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE D	GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 3.850,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2011	€ 2.400,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.750,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2011	€ 1.400,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.400,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.800,00

(*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(**) comprensivo dell'importo relativo al Campionato Regionale Juniores.

Sul medesimo C.U. n. 1 è stato pubblicato il dettaglio relativo agli importi delle singole iscrizioni.

Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare, entro il 15 dicembre 2011, a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2011/2012:

ECCELLENZA	**10 – 11 SETTEMBRE 2011**
PROMOZIONE	**10 – 11 SETTEMBRE 2011**
PRIMA CATEGORIA	**8 – 9 OTTOBRE 2011**
SECONDA CATEGORIA	**22 – 23 OTTOBRE 2011**
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	**1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011**
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	**5 – 6 NOVEMBRE 2011**
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	**5 – 6 NOVEMBRE 2011**
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	**1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011**
TERZA CATEGORIA	**5 – 6 NOVEMBRE 2011**
JUNIORES PROVINCIALE	**10 – 11 – 12 SETTEMBRE 2011**
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	**3 – 4 SETTEMBRE 2011**
CALCIO FEMMINILE	**5 – 6 NOVEMBRE 2011**
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	**1 – 2 OTTOBRE 2011**
CALCIO A 5 SERIE C1	**10 SETTEMBRE 2011**
CALCIO A 5 SERIE C2	**8 OTTOBRE 2011**
CALCIO A 5 SERIE D	**5 – 6 – 7 NOVEMBRE 2011**
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex "A")	**(*)**
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex "B")	**(*)**
CALCIO A 5 JUNIORES	**16 – 17 OTTOBRE 2011**
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	**3 SETTEMBRE 2011**
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	**9 NOVEMBRE 2011**
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	**(*)**
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	**(*)**
ATTIVITÀ AMATORI	**(*)**
COPPA CAMPANIA AMATORI	**(*)**

(*) Le date di inizio dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile, Calcio a Cinque Femminile A e B, Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile, Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores, dell'Attività Amatori e della Coppa Campania Amatori saranno rese note sui successivi Comunicati Ufficiali di questo C.R.

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Anche per il 2011/2012, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), in una con gli oneri economici ad esso direttamente e/o indirettamente connessi, di cui all'estratto conto della Segreteria Federale di chiusura anno sportivo, inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato il non più rinviabile aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2011/2012. Il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società, in conformità agli addebiti, preventivamente eseguiti ed incassati dalla L.N.D.), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1°al 16 luglio 2 011 – ore 12.00).

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI

CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI (DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)

Come già preannunciato fin dalla scorsa stagione sportiva (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009 e C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010, entrambi pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.: il richiamato C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010 ed il C.U. n. 74 del 25 febbraio 2010), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2011/2012**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2011/2012 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Eccellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2012/2013, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1993, uno del 1994*** ed uno del 1995).**

******* Ai fini della prescrizione in argomento, per la stagione sportiva 2012/2013, previa la richiamata autorizzazione della L.N.D.:**

- **sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio 1994 in poi, cosiddetto "fidelizzato", a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva;**

- **le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell'attività di cui all'epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1994.**

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2011/2012 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1993 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; ***per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve)*, è consentita la partecipazione di *TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1992 in poi.***

In ordine all'attività di Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai **calciatori "giovani"**, ha disposto, per la stagione sportiva 2011/2012, che **alle società partecipanti ai Campionati Regionali di CALCIO A CINQUE SERIE C1 e di CALCIO A CINQUE SERIE C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1990 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata.**

Negli altri Campionati 2011/2012, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2011/2012
DISPONIBILITÀ DI IMPIANTO SPORTIVO OMOLOGATO
E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

A seguito della modifica dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le società aventi titolo a partecipare ai Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., dovranno presentare la domanda d'iscrizione ai Campionati medesimi, corredata dalla documentazione elencata di seguito:

a) **attestato di disponibilità di un impianto di giuoco omologato (*)**, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto dell'art. 19 delle N.O.I.F. (***Gli articoli: 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 19 delle N.O.I.F. sono riportati a stralcio***)

Alla disponibilità dell'impianto sportivo deve, altresì, essere allegata la ***licenza di agibilità*** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;

b) **inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati**;

c) **versamento delle seguenti somme (pubblicate sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2010), dovute a titolo di oneri finanziari**:

1. tassa associativa alla L.N.D.;

2. diritti di iscrizione ai campionati di competenza;

3. assicurazione tesserati;

4. acconto spese organizzative

I documenti innanzi indicati costruiscono le condizioni <u>inderogabili</u> per l'iscrizione ai Campionati.

La documentazione deve, altresì, essere corredata da:

d) **modello di censimento dei dirigenti della società**;

f) **elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società**;

g) **"foglio notizie" (modello A)**;

h) **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale.

(*) nell'ipotesi che l'omologazione dell'impianto sportivo sia di data antecedente di oltre due anni (ovvero, precedente il 1° luglio 2009), utilizzare l'apposito *"Modello A"* per la richiesta di nuova omologazione (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale).

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. (N.O.I.F.) – ART. 19

IMPIANTO SPORTIVO

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2. L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi.

… omissis …

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – ART. 27

I CAMPI DI GIUOCO

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

… omissis …

B) **Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali**:

a) **Terreni di giuoco**

- **Campionati di Eccellenza e Promozione**: **misure minime mt. 60 x l00**.

- **Campionati di 1ª e 2ª categoria** – **Campionato Reg. Juniores "Under 18"**: misure minime **mt. 50 x l00**. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores "Under 18" è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionati di 3ª categoria, **3ª categoria – "Under 21"**, **Juniores Provinciale "Under 18"**, **3ª categoria- "Under 18"** e **Attività Amatori**: **misure minime mt. 45 x 90**. È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) **Spogliatoi**

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2a categoria, di 3a categoria, di 3a categoria – "Under 21", Juniores – "Under 18", di 3a categoria – "Under 18" ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) **Recinzioni**

II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

… omissis …

Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.), deve risultare una distanza minima, che la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito, per i campi di nuova costruzione e per i terreni di giuoco in erba artificiale, in mt. 2,50.

UFFICIO CAMPI SPORTIVI
SCHEDA INFORMATIVA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI

Allegata al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica la scheda informativa sui campi sportivi utilizzati da ciascuna società per le varie attività regionali.

La scheda, predisposta dalla Commissione Tecnica Regionale Impianti Sportivi, dovrà essere cortesemente redatta da ciascuna società e trasmessa, a mezzo fax (n. 081 5544470), al C.R. Campania nel più breve tempo possibile, comunque non oltre il 31 agosto 2011.

In allegato, è pubblicato anche il modello per la richiesta di omologazione dell'impianto sportivo, richiesta da effettuare nell'ipotesi che la vecchia omologazione sia di data antecedente i due anni.

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2011/2012 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica.**

Il Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica **a costo zero** per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età**. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica **a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita**.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

CONSEGNA A MANO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI (COMPILATE CON LA PROCEDURA ON-LINE) DA PARTE DI SOCIETÀ AL C.R. CAMPANIA (ART. 107 N.O.I.F.) – SCADENZA SABATO 16 LUGLIO 2011 – ORE 12.00

Come dal C.U. n. 162/A del 29 aprile u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 124 del 12 maggio u.s. di questo C.R. e ripubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio u.s. del C.R. Campania, le liste di svincolo (**che potranno essere redatte solo attraverso la procedura on-line**) da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (in quest'ultimo caso la lista di svincolo, comunque spedita entro il 16 luglio deve pervenire entro i dieci giorni successivi alla scadenza, ossia entro il 26 luglio 2011).

Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna delle liste di svincolo di cui all'epigrafe:

MARTEDÌ 12 luglio	**dalle ore 15.00**	**alle ore 18.00**
GIOVEDÌ 7 – 14 luglio	**dalle ore 15.00**	**alle ore 18.00**
VENERDÌ 15 luglio	**dalle ore 15.00**	**alle ore 18.00**
SABATO 16 luglio	**dalle ore 10.00**	**alle ore 12.00**

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti *over 25* – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".**

In via esplicita: per i calciatori *over 25,* che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, *per ogni anno sportivo,* al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 4/7/2011, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RECLAMO AULETTESE – GARA REAL S. MARIA A VICO / AULETTESE DEL 21.05.2011

Il G.S.T., letto il reclamo, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, essendo esso stato proposto dalla società Aulettese in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.I.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 90, del 17 febbraio 2011, del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono: gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, devono essere proposti e pervenire al C.R. Campania, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, mentre le eventuali controdeduzioni devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo. Il reclamo in esame, viceversa, é stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 23.05.2011, pervenuta, a questo G.S.T., in data 30.05.2011, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; di omologare il risultato conseguito sul campo (3-3); dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della società Aulettese.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RECLAMO ARTEMISIUM – GARA ARTEMISIUM / VALLESACCARDA DELL'8.01.2011

Il G.S.T., letti gli atti, trasmessi, a questo Giudice Sportivo Territoriale, dalla Commissione Disciplinare Territoriale, alla quale l'atto d'impugnazione era stato erroneamente inoltrato dalla società reclamante; letto il reclamo proposto, osserva: in via preliminare, l'errore di intestazione del reclamo, per costante giurisprudenza, deve essere sanato, sulla base del principio sostanziale della salvezza dell'atto, ovviamente a condizione che non sussista alcun motivo di inammissibilità o di preclusione (che impedirebbe la sanatoria, ad esempio, nell'ipotesi che un reclamo, per il quale sia previsto il preannuncio ritualmente formalizzato, ne sia sprovvisto). Quanto al merito del reclamo, questo G.S.T. rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. La società Artemisium, in ordine alla gara in epigrafe, assume la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Cipriano Pietro (nato l'1.07.1964), nonché, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Nardi Paolo (nato il 14.06.1988), e De Lucia Gaetano Umberto (nato l'8.10.1990). Invero, il predetto calciatore Cipriano Pietro era stato espulso dal terreno di gioco in occasione della gara Scampitella / Vallesaccarda, disputata il 12.12.2010. La relativa sanzione della squalifica, per una gara, veniva riportata sul C.U. n. 73, del C.R. Campania, del 23.12.2010, alla pagina 1275. Tale squalifica, rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva. Orbene, nella gara del 18.12.2010, Vallesaccarda / Dinamo Monteverde (immediatamente successiva a quella della sua espulsione dal campo), il citato calciatore Cipriano Pietro non veniva né inserito nella distinta ufficiale di gara della propria società di appartenenza, né utilizzato, espiando, così, la sanzione della squalifica a suo carico. Quanto, poi, ai nominati calciatori Nardi Paolo e De Lucia Gaetano Umberto, dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emerso, viceversa, che essi sono regolarmente tesserati, a favore della società Vallesaccarda, dall'11.12.2010, ovvero da data antecedente, rispetto a quella della disputa della gara in epigrafe. Di conseguenza, i nominati calciatori Cipriano Pietro, Nardi Paolo e De Lucia Gaetano Umberto hanno partecipato, alla gara in epigrafe, in posizione regolare, agli effetti disciplinari e del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Artemisium e di confermare il risultato acquisito sul campo (1-1); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO REAL ARIANO IRPINO – GARA LIB. BULZARIELLO – REAL ARIANO IRPINO DEL 16.04.2011

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Ariano Irpino per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e del censimento, dei calciatori Ianniciello Emilio (nato il 5.04.1979), Inglese Pasquale (nato il 23.03.1975), Moccia Carmine Antonio (nato il 15.01.1981), Villanova Giuseppe (nato il 29.04.1982), nonché dell'assistente di parte, sig. Palombo Fabbian, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del C.R. Campania, è emerso, invero, che, mentre i calciatori: Inglese Pasquale, dal 3.12.2010; Villanova Giuseppe, dall'8.01.2011; Moccia Carmine Antonio, dal 15.10.2010, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Liberatore Bulzariello, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto di reclamo, viceversa è risultata la posizione irregolare del calciatore Ianniciello Emilio, il quale risulta tesserato a favore di altra società. Quanto all'assistente di parte, sig. Palombo Fabbian, egli non risulta né tesserato quale calciatore, né censito, quale dirigente, a favore della società Liberatore Bulzariello. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Ianniciello Emilio e dell'assistente di parte, sig. Palombo Fabbian (la cui posizione è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento e del censimento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Ariano Irpino, di infliggere, a carico della società Liberatore Bulzariello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 17, comma 5, lettere a) e b), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO CASALE DI TEANO – GARA CASALE TEANO / TURTLES CASAPESENNA DEL 13.02.2011

Il G.S.T., visto il reclamo proposto dalla società Casale di Teano, rileva, preliminarmente, che il reclamo, vertendo in tema di presunta sostituzione di persona (ovvero, di irregolarità di svolgimento della gara), avrebbe dovuto essere preceduto da rituale preannuncio di reclamo, da formalizzare entro le ore ventiquattro (ossia, entro la mezzanotte) del primo giorno feriale successivo a quello di svolgimento della gara di riferimento. Questo G.S.T., invero, ritiene doveroso conformarsi, sul punto, alle costanti, coerenti, univoche determinazioni della "storica" Commissione d'Appello Federale, allorquando essa era Organo di terza ed ultima istanza e, di conseguenza, "faceva giurisprudenza". La richiamata omissione, ai sensi dell'art. 29, comma 6, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, preclude l'esame del gravame nel merito. In merito, poi, a quanto denunciato dalla società ricorrente (ovvero, che avrebbe partecipato alla gara, al posto del calciatore Vitolo Pasquale, il calciatore Spinelli Pasquale, gravato da squalifica per una gara, come dal C.U. n. 87 del 10.02.2011), questo G.S.T. ritiene rimettere gli atti del presente giudizio alla Procura Federale della F.I.G.C., per i relativi accertamenti di sua competenza. Per tali motivi

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Casale di Teano e di confermare il risultato acquisito sul campo (1-3); di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine degli accertamenti, di cui alla parte motiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA HONVEED COPERCHIA / ANTESSANO C. DEL 19.03.2011

Il G.S.T., visto il reclamo proposto dalla società Antessano Calcio per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Landi Carmine, nato il 16.02.1975; esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, acquisita la documentazione relativa alla gara, del 12.03.2011, Real Meridiana S. Severino / Honveed Coperchia (immediatamente precedente, rispetto a quella di cui al reclamo in esame), si evince, chiaramente e senza ombra di dubbio, che il calciatore Landi Carmine è stato riportato, dal direttore di gara, quale calciatore ammonito e non quale calciatore espulso dal campo, come, viceversa, denunciato dalla reclamante. Attesa, tuttavia, l'accusa della società reclamante (ovvero, che il nominato calciatore Landi Carmine fosse stato espulso dal campo e non semplicemente ammonito), supportata da documentazione, questo G.S.T. ritiene doveroso trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di sua competenza. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Antessano Calcio e di confermare il risultato acquisito sul campo (4-0 a favore della società Honveed Coperchia); di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine degli accertamenti, di cui alla parte motiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO FIERAMOSCA – GARA INTERCALES / FIERAMOSCA DEL 5.02.2011

lì G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Fieramosca in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori Zona Daniele (nato il 6.07.1984) e Pitocchi Amilcare (nato il 23.01.1993), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, i predetti calciatori, come dal C.U. n. 87 del 10.02.2011, pag. 1753, del CR. Campania, in occasione della gara del 2.02.2011 (Intercales / San Nicola Calcio 2009), valevole per il Campionato di Seconda Categoria della corrente stagione sportiva, erano stati sanzionati, da questo G.S.T., con la squalifica per una giornata di gara, quali calciatori espulsi dal campo. Tale squalifica, rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva a quella dell'espulsione. Orbene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, del C.G.S., la squalifica a carico di un calciatore deve essere scontata nelle gare ufficiali "della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento". Di conseguenza, le due sanzioni avrebbero dovuto essere scontate, nel caso di specie, in occasione della gara oggetto del reclamo in esame. I nominati calciatori Zona Daniele e Pitocchi Amilcare hanno, dunque, partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo della società Fieramosca, di infliggere, a carico della società Intercales, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 17, comma 5, lettere a), C.G.S. la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

RECLAMO COMPRENSORIO VALDIANESE – GARA SPORTING ALBA / COMPRENSORIO VALDIANESE DEL 17.04.2011

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Comprensorio Valdianese in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Caruso Antonio (nato il 24.10.1993), rileva la fondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, il predetto calciatore, come dal C.U. n. 100 del 18.03.2011, pag. 2153, del C.R. Campania, nella gara del 14.03.2011 (Serre Alburni / Sporting Alba), valevole per il Campionato di Attività Mista della corrente stagione sportiva, veniva sanzionato, da questo G.S.T., con la squalifica per quattro giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo. Tale squalifica, rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata, per la sua prima giornata, in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva. Orbene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, del C.G.S., la squalifica a carico di un calciatore deve essere scontata nelle gare ufficiali "della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento", ovvero essa avrebbe dovuto essere scontata, nel caso di specie, nella gara oggetto di reclamo. Di conseguenza, il nominato calciatore Caruso Antonio ha partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo della società Comprensorio Valdianese, di infliggere, a carico della società Sporting Alba, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 17, comma 5, lettere a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO GIFFONESE – GARA GIFFONESE / SAN MICHELE OLEVANO DEL 21.02.2011

Il G.ST. visti gli atti ufficiali; letto il reclamo proposto dalla società Giffonese in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Zottoli Gabriele (nato l'1.11.1989), rileva l'infondatezza dell'atto. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, invero, che il calciatore in questione risulta regolarmente tesserato, a favore della società San Michele Olevano, dal 29.09.2007, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Giffonese; di omologare il risultato conseguito sul campo (3-4 a favore della società San Michele Olevano); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D

RECLAMO FARISEI – GARA FUTSAL CASALNUOVO / FARISEI DEL 10.04.2011

Il G.S.T., visto il reclamo ritualmente proposto dalla società Farisei per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calcettista Colaiacolo Ciro, nato il 19.03.1982, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, il predetto calcettista era stato espulso dal campo in occasione della gara Futsal Casalnuovo / Sbarra Club, disputata il 27.03.2011. La relativa sanzione della squalifica, per una gara, veniva pubblicata sul C.U. n. 106 del C.R. Campania, del 7.04.2011, alla pagina 2395. Tale squalifica, rientrando nell'ambito dì applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calcettista, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva. Orbene, nella gara del 2.04.2011 Marigliano C5 / Futsal Casalnuovo, il citato calcettista Colaiacolo Ciro non veniva né inserito nella distinta ufficiale di gara della propria società di appartenenza, né utilizzato, espiando, così, la sanzione della squalifica a suo carico. Di conseguenza, la sua partecipazione, alla gara in epigrafe, è da considerare regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Farisei e di confermare il risultato acquisito sul campo (10-4 a favore della società Futsal Casalnuovo); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

Delibere della Commissione Disciplinare

RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2011 – DELIBERE DEPOSITATE IL 4 LUGLIO 2011

Collegio A – Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Francesco Mottola, dott. Vittorio Pisani, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Delegato A.I.A.

N. 61. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DE CESARE (ALL'EPOCA DEI FATTI. COLLABORATORE DELLA SOCIETA S.S.D. GELBISON CILENTO-VALLO): ART. 1. COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. GELBISON CILENTO-VALLO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 25 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 7 febbraio 2011, protocollo 5288/345, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 20 giugno 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Francesco De Cesare – con delega di rappresentanza del sig. Tortoriello Emilio – in proprio, nonché in nome e per conto della società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, il sig. Francesco De Cesare eccepisce che sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania non era indicato che la gara doveva essere svolta a porte chiuse, né erano state notificate disposizioni delle Autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, si è riportato alle memorie difensive depositate. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Avv. Alfredo Sorbo, ha chiesto: a) per il sig. Francesco De Cesare, l'inibizione per mesi tre; b) per la società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo, l'ammenda di euro 350,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Francesco De Cesare, all'epoca dei fatti collaboratore della società medesima, ha, mediante l'iniziativa messa in essere dallo stesso, permesso a circa cento sostenitori della squadra ospitante (Gelbison Cilento-Vallo) di prende posto in tribuna, benché esistessero disposizioni tassative contrastanti, emanate dal C.R. Campania con il Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1 luglio 2010, secondo cui le gare del Campionato Regionale di Eccellenza, da disputare negli impianti sportivi privi del certificato di agibilità, dovessero svolgersi a porte chiuse e senza il concorso del pubblico; rilevato che il Sig. Francesco De Cesare, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinate dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli

accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Francesco De Cesare e la società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo, per cui infligge le seguenti sanzioni, come richieste dal rappresentante della Procura Federale: l'inibizione per mesi tre, a carico del collaboratore, sig. Francesco De Cesare; l'ammenda di euro 350,00, a carico della società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Francesco De Cesare, all'epoca dei fatti in esame ed attualmente collaboratore della società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo, la sanzione della inibizione per mesi tre; a carico della società S.S.D. Gelbison Cilento-Vallo, l'ammenda di euro 350,00.

N. 62. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: SIG.NA NUNZIA ILARIA PRIMICILE (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI TORRE DEL GRECO); SIG. GIOVANNI VITOLO FERRAIOLI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI CASTELLAMMARE DI STABIA); SIG. MARIO ROSSI (DESIGNATORE DEGLI ARBITRI DEL CALCIO A CINQUE DEL C.R.A. CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell'1 giugno 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 24 gennaio 2011, protocollo 4833/91, a carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le violazioni in essa specificate; tanto premesso

OSSERVA:

con delibera n**.** 46 DEF.TO P.F., relativa alla riunione del 2 maggio 2011, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 19.05.2011, pag. 2754, questa Commissione Disciplinare Territoriale aveva rigettato la richiesta di patteggiamento, proposto ex artt. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva, così come formulata e concordata dai deferiti, sig.na Nunzia Ilaria Primicile, sig. Giovanni Vitolo Ferraioli e sig. Mario Rossi, ed il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore Avv. Alfredo Sorbo. Nella richiamata riunione, questa C.D.T. aveva, altresì, disposto di rinviare la decisione all'udienza del 20.06.2011, sancendo che il Collegio giudicante, relativo a questa seconda, successiva riunione, dovesse essere composto da membri, che non avessero partecipato alla citata riunione del 2 maggio 2011. Al riguardo, deve sottolinearsi, in via preliminare, che il Collegio giudicante, relativo a questa seconda riunione, è effettivamente composto da membri, nessuno dei quali ha partecipato alla prima, più volte cennata udienza del 2 maggio 2011. Tanto premesso, alla riunione del 20 giugno 2011 sono risultati presenti i rappresentanti della Procura Federale, nella persona del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, nonché del Sostituto Procuratore, Avv Alfredo Sorbo, ed i deferiti, sig. Giovanni Vitolo Ferraioli, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, sig. na Nunzia Ilaria Primicile, arbitro effettivo della Sezione A.I.A di Torre del Greco, e sig. Mario Rossi, designatore degli arbitri del calcio a cinque del C.R.A. Campania, tutti e tre assistiti dal difensore, che ha sollevato un'eccezione preliminare, sostenendo che la vicenda disciplinare in esame fosse stata già oggetto di provvedimento d'archiviazione, come dalla comunicazione della Procura Federale, prot. 6236/1728 pf 09/10 GR/mg del 7 marzo 2011. La Procura Federale, preso atto del provvedimento di rigetto della C.D.T., di cui alla precedente riunione del 2 maggio 2011, in ordine alle sanzioni concordate tra le parti, ribadisce ai deferiti la contestazione delle incolpazioni, di cui al procedimento disciplinare in esame. L'avvocato difensore esibisce una documentazione, della quale chiede l'acquisizione agli atti del procedimento medesimo. In particolare consegna alla C.D.T., in copia, lettere raccomandate spedite dalla Procura Federale agli odierni deferiti, che, a suo avviso, hanno ad oggetto le medesime contestazioni, di cui al procedimento disciplinare in corso. In via specifica, il difensore deposita l'innanzi cennata comunicazione della Procura Federale, prot. 6236/1728 pf 09/10 GR/mg del 7 marzo 2011, con la quale era stata rappresentata ai deferiti l'archiviazione del procedimento, con indicazione, quale oggetto: "Accertamenti sui fatti accaduti in occasione della gara San Gregorio – Alma Salerno del 29/05/2010 del Campionato Regionale di Calcio a 5". Al riguardo, l'avvocato difensore degli incolpati ha invocato l'applicazione del principio del *"ne bis in idem"*. La Procura Federale si è opposta alla produzione della documentazione da parte della difesa, contestando l'inammissibilità della richiesta di acquisizione, in ragione del fatto che la citata comunicazione attiene ad un procedimento disciplinare diverso da quello in discussione ed originato da fatti altrettanto diversi. Per il vero, si prende atto che il procedimento disciplinare in esame è contraddistinto dalla sigla *Proc.: 0091 2010-2011 Ind. 040 2010-2011* ed indica, quale oggetto: "Accertamenti dei reali fatti avvenuti prima dell'inizio della gara di calcio a 5 Serie C2 San Gregorio – Alma Salerno del 29/5/2010". La C.D.T., di conseguenza, dichiara inammissibile l'istanza della difesa, anche in ragione della valutazione che, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, eventuali atti a discolpa avrebbero dovuto essere comunicati e depositati entro il termine perentorio del 16 giugno 2011,

come specificato nell'atto di contestazione di questa Commissione. Questa C.D.T., altresì, puntualizza che non possa essere invocato il principio del *"ne bis in idem",* in quanto i fatti sottoposti al suo esame non hanno costituito, in precedenza, oggetto di giudicato sportivo: invero, quelli relativi al procedimento in atto sono "avvenuti prima dell'inizio della gara", mentre quelli, di cui all'archiviazione, sono "accaduti in occasione della gara" (ovvero, si ribadisce: "in occasione" e non "prima" di essa). La Procura, nella persona del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, conclude quindi chiedendo che siano inflitte le sanzioni, di seguito indicate: a carico degli arbitri effettivi, sig.na Nunzia Ilaria Primicile e sig. Giovanni Vitolo Ferraioli, l'inibizione per mesi tre; a carico del sig. Mario Rossi, designatore degli arbitri di calcio a cinque del C.R.A. Campania, la sanzione dell'inibizione per mesi sei. In ordine alle proposte sanzioni, il Procuratore Federale Vicario espone le relative motivazioni. Prende, quindi, la parola il difensore dei deferiti, il quale enuncia le proprie obiezioni: che il presidente della società San Gregorio sia stato sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con l'inibizione per mesi cinque, per le minacce e frasi ingiuriose rivolte al direttore di gara; che i deferiti non abbiano violato l'obbligo della verità nella redazione degli atti e nelle dichiarazioni rese alla Procura Federale; che i Commissari di Campo fossero giunti sul campo di gara allorquando i fatti erano già accaduti; che, in riferimento alla sanzione, l'accordo, poi rigettato dalla C.D.T., non significava accettazione e riconoscimento di responsabilità, ma era stato determinato da motivazioni diverse; che il designatore, sig. Mario Rossi, era giunto sul campo di gara soltanto successivamente e non al momento indicato dal presidente della società San Gregorio, sulla cui attendibilità non può non incidere, ad avviso del difensore dei deferiti, la sanzione inflitta al medesimo dal G.S.T.; che non esiste, a suo parere, una norma che vieti ad un organo tecnico, quale il sig. Mario Rossi, di avere contatti con gli arbitri, né di frequentare gli spogliatoi prima di una gara; che i deferiti non si sono mai contraddetti; che i Commissari di Campo, giunti dopo gli eventi, non fossero in grado di ricostruire compiutamente tutti i fatti, inclusa la successione degli eventi, quest'ultima in grado di incidere sul giudizio di responsabilità; che non corrisponda al vero che i direttori di gara ed il designatore siano andati via con la stessa auto, in quanto l'auto dell'organo tecnico era parcheggiata distante dal campo di gara; che il comportamento "stizzito" del sig. Rossi risulta, a suo avviso, privo di concretezza e basato sulla valutazione dei Commissari di Campo, i quali non potevano esprimere un giudizio di stigmatizzazione del comportamento del Rossi, in quanto non presenti dall'inizio dei fatti. Il difensore conclude chiedendo il proscioglimento dei deferiti, in quanto la volontà pregressa di un accordo sulle sanzioni era da intendere quale manifestazione di voler chiudere la vicenda in breve termine, non quale riconoscimento di responsabilità. La Procura Federale replica, sul punto relativo alla facoltà dell'osservatore arbitrale di frequentare gli spogliatoi e gli arbitri prima, durante e dopo la gara, precisando che l'organo tecnico possa avere contatti con i direttori di gara solo al termine della gara e che l'osservatore non aveva la facoltà di modificare l'incarico di visionatura arbitrale (che gli era stato assegnato in relazione ad un'altra gara), senza una preventiva autorizzazione. Il sig. Mario Rossi, chiesto ed ottenuto di rendere dichiarazioni, precisa che gli Organi Tecnici Regionali (quale egli è) non vengono designato. A precise domande della Commissione, il sig. Rossi risponde: di essere il designatore regionale degli arbitri di calcio a cinque; che della sua attività rende conto al presidente del Comitato Regionale Arbitri; che il suo è un incarico annuale; che comunica al presidente del C.R.A. Campania la gara che va a visionare; che la sua abituale comunicazione al presidente del C.R.A. non configura una richiesta di autorizzazione, in quanto egli si "autodesigna" e può anche autonomamente decidere – per giustificati motivi – di cambiare la propria destinazione. La C.D.T., valutata la pesante gravità della vicenda, accertata dalla Procura Federale; sottolineata la considerevole valenza negativa, in senso sia morale, sia etico, sia sportivo, sia disciplinare, delle incolpazioni a carico dei deferiti; tenuto conto che essi sono stati imputati, in ambito sportivo, dal competente Organo, la Procura Federale, innanzitutto di "aver eluso di dire la verità in molti punti delle dichiarazioni rese al Collaboratore Federale"; tenuti presenti gli aspetti di ancor più rilevante gravità, che scaturiscono dalla valutazione che la richiamata "elusione di verità" concerne i tre deferiti, sia singolarmente intesi, sia nella globalità delle loro dichiarazioni, con connotazioni ancor più significative in relazione al sig. Mario Rossi, in ragione della sua specifica qualifica di dirigente arbitrale, ossia di persona fisica, alla quale è demandata l'educazione e la formazione dei direttori di gara, per lo svolgimento della cui funzione il primo requisito si individua nella sincerità e nella lealtà; puntualizzato che gli arbitri ed i dirigenti arbitrali sono, a ben giusta ragione, salvaguardati dalle norme sportive, anche sotto l'aspetto della notoria, indiscussa valenza di fonte privilegiata di prova, attribuita alle loro refertazioni ed alle loro dichiarazioni; rimarcata la chiara, incontrovertibile incompatibilità delle funzioni, da ciascuno dei deferiti espletate, con il comportamento accertato dalla Procura Federale ed a ciascuno di essi addebitato ed imputato; valutato che, a titolo comparativo ed esemplificativo, la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Toscana, come dal Comunicato Ufficiale n. 73 del 5.05.2011, pagg. 2497 e seguenti, ha inflitto, a carico del sig. Foderi Antonello, responsabile della designazione degli arbitri nell'ambito della sezione A.I.A. di Grosseto, la sanzione disciplinare di anni cinque di inibizione, "per aver alterato il contenuto di un rapporto di gara…

rimuovendone la parte relativa all'esistenza di cori razzisti profferiti all'indirizzo dell'A.E. Karim Soufiane, con ciò impedendo al Giudice Sportivo l'emissione di sanzioni a carico della società Casotto Pescatori Marina… e per avere, nella qualità di arbitro, chiesto, ricevuto e trattenuto il rimborso spese relativo alla gara Ribolla / Pitigliano del 16.04.2005, nonostante la stessa non si fosse disputata"; ponderata la differenza di gravità tra la vicenda, innanzi richiamata, relativa al nominato sig. Foderi Antonello, e quella in esame, comunque entrambe scaturite da "elusioni di verità"; atteso che l'immagine pubblica dell'organizzazione sportiva – con riferimento, nel caso di specie, al Comitato Regionale Arbitri della Campania, del quale il designatore arbitrale regionale del Calcio a Cinque è ufficialmente membro – risulta pesantemente offuscata dalla vicenda in esame, sotto il profilo sostanziale del vulnus alle regole, in ordine alle quali, non a caso, gli appartenenti all'Associazione Italiana Arbitri non possono certamente considerarsi "soluti legibus", essendo, anzi, vincolati a fornire un esempio di assoluta ineccepibilità; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che sanzioni adeguate ad un'equilibrata, ponderata ed equa punizione, in ordine ai fatti addebitati ai singoli deferiti, siano quelle di seguito indicate: a carico del sig. Giovanni Vitolo Ferraioli e della sig. na Nunzia Ilaria Primicile, l'inibizione per mesi sette; a carico del sig. Mario Rossi – in ragione della circostanza aggravante, che promana dalla sua qualifica di dirigente arbitrale, ossia di educatore e formatore dei direttori di gara – l'inibizione per mesi quattordici. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico dei deferiti, le sanzioni di seguito specificate: alla sig.na Nunzia Ilaria Primicile ed al sig. Giovanni Vitolo Ferraioli, rispettivamente arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Torre del Greco e di Castellammare di Stabia, l'inibizione per mesi sette ciascuno; a carico del sig. Mario Rossi, designatore degli arbitri del Calcio a Cinque, nell'ambito del Comitato Regionale Arbitri della Campania, l'inibizione per mesi quattordici.

RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2011 – DELIBERE DEPOSITATE IL 4 LUGLIO 2011

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Gianluca De Vincentiis, dott. Serafino Mirone, avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Delegato A.I.A.

N. 63. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O DI ATTIVITÀ MISTA 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROMOZIONE), A CARICO DEL SIG. GABRIELE PETTI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA S.S. INTREPIDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. INTREPIDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FERDINANDO SAVINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA POL. SAN VITO POSITANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. SAN VITO POSITANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO ANGELLOTTI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA F.C. SAVOIA 1908): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ F.C. SAVOIA 1908: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GERARDO TRASENTE (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. VIRTUS FREDANE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FREDANE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 maggio 2011, che ha tatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, in data 8 aprile 2011, protocollo 1725/AS, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 27 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Gabriele Petti, Ferdinando Savino, Vincenzo Angellotti e Gerardo Trasente, rispettivamente, presidente della società Intrepida, Pol. San Vito Positano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane, l'inibizione per mesi sei; b) per le società Intrepida, Pol. San Vito Positano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane, l'ammenda di euro 2.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le nominate società Intrepida, Pol. San Vito Positano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane non hanno preso parte, per la stagione sportiva 2009/2010, al Campionato Regionale Juniores (che, nell'ambito del C.R. Campania, è intitolato Campionato Regionale di Attività Mista); preso atto che il C.R. Campania ha pubblicato, già sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2009, a lla pag. 22 (per il Campionato di Promozione 2009/2010, al

quale partecipavano, nell'anno sportivo di riferimento, le società deferite), la normativa in argomento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° lug lio 2009, erano prescritte da un limite minimo di euro 2.000,00 fino ad euro 4.000,00, per le società di Promozione; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene, in ragione delle motivazioni esposte dalle società deferite, equo che la sanzione pecuniaria sia limitata al minimo edittale, come richiesto dalla Procura Federale. Giudica, infine, per l'appunto in ragione delle motivazioni esposte, di dover sanzionare i sigg. Gabriele Petti, Ferdinando Savino, Vincenzo Angellotti e Gerardo Trasente, rispettivamente, presidente della società Intrepida, Pol. San. Vito Postano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane, con la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in **esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Gabriele Petti, Ferdinando Savino, Vincenzo Angellotti e Gerardo Trasente, rispettivamente presidenti delle società Intrepida, Pol. San Vito Postano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico delle medesime società Intrepida, Pol. San Vito Postano, F.C. Savoia 1908 e Virtus Fredane, l'ammenda di euro 2.000,00.**

N. 64. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 200912010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1), A CARICO DEL SIG. ROBERTO LONGOBARDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. PEGASO CAPO MISENO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PEGASO CAPO MISENO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI GENNARELLI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. FUTSAL AFRAGOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL AFRAGOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO CANTONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. MARIO SIMALDONE C5): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIO SIMALDONE C5: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DIEGO MIRANDA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. GIUGLIANO-LICOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIUGLIANO-LICOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 8 aprile 2011, protocollo 1726/AS, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 27 giugno 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Giovanni Gennarelli, in proprio ed anche in nome e per conto della società A.S.D. Futsal Afragola. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, il sig. Giovanni Gennarelli eccepisce: per l'anno in contestazione, effettivamente la società da lui rappresentata non si era iscritta al Campionato Regionale Juniores, per problemi organizzativi ed in ragione di aspettative di partecipazione ad un Campionato di categoria superiore. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto, altresì, dell'assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (mediante le relative raccomandate postali notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Roberto Longobardo, Giovanni Gennarelli, Vincenzo Cantone e Diego Miranda, rispettivamente, presidente della società Pegaso Capo Miseno, Futsal Afragola, Mario Simaldone C5 e Giugliano-Licola, l'inibizione per giorni 15; b) per le società Pegaso Capo Miseno, Futsal Afragola, Mario Simaldone C5 e Giugliano-Licola, l'ammenda di euro 1.500,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società summenzionate, per la stagione sportiva 2009/2010, non avevano preso parte al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 3 del 3 luglio 2009, alla pag. 75 (per il Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 3 del 3 luglio 2009, sono determinate "fino ad euro 2.500,00" (importo massimo), per le società di Calcio a Cinque – Serie C1; tenuto conto che questa stessa C.D.T., in relazione a situazioni analoghe, se non addirittura identiche (deferimento, per le stesse motivazioni, a carico delle società, anch'esse del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie CI), ha determinato le sanzioni come segue: euro 1.000,00, per quel che concerne l'ammenda a carico delle singole società, anche in considerazione dell'obiettiva penuria impiantistica regionale; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e

coerenza contenere nel limite di euro 1.000,00 le medesime sanzioni, a carico delle società deferite; quanto ai rispettivi Presidenti, questa C.D.T., determina, in analogia a quanto sancito in ordine alle società di Promozione, la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Roberto Longobardo, Giovanni Gennarelli, Vincenzo Cantone e Diego Miranda, rispettivamente presidenti della società Pegaso Capo Miseno, Futsal Afragola, Mario Simaldone C5 e Giugliano-Licola, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuna delle medesime società, l'ammenda di euro 1.000,00.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 14 luglio 2011.

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 7 luglio 2011

Il Segretario	**Il Presidente**
Vincenzo Pastore	**Salvatore Colonna**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

Il Presidente Federale

- Vista la delibera del Consiglio Federale pubblicata con il C.U. 161/A del 29 aprile 2011, con la quale sono stati approvati i soli termini di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 per le società di serie A, B, 1^ Divisione e 2^ Divisione;

- tenuto conto della necessità di integrare le suddette disposizioni con le norme relative ai controlli, alle garanzie, ai visti di esecutività e alle modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti 2011/2012;

- valutato di dover provvedere con urgenza alla emanazione delle suddette norme integrative, fermo restando quanto disposto nel citato C.U. 161/A del 29 aprile 2011;

- sentiti i Vice Presidenti;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai controlli, garanzie, visto di esecutività e le modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti 2011/2012 di cui all'allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

all. sub A)

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA **2011/2012** PER SOCIETA' DI SERIE A, B, 1^ Divisione e 2^Divisone

Le variazioni di tesseramento per la stagione sportiva **2011/2012** sono regolate dalle seguenti norme,

Devono ritenersi quindi inapplicabili tutte le disposizioni e normative regolamentari in materia con esse incompatibili.

1. **Controlli, garanzie, visto esecutività**

   I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

   La variazione di tesseramento diviene efficace con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore.

   In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

   Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore.

   La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri :

A) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il **31 agosto 2011**:

- n. 1 rata pari al 30% del saldo passivo;

- n. 7 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal **30.9.2011** e fino al **31.3.2012**. L'importo delle sette rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro.

B) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal **3 gennaio al 31 gennaio 2012**:

- n. 1 rata pari all'80% del saldo passivo;

- n. 2 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal **29.2.2012** al **31.3.2012**. L'importo delle due rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro;

C) Gli adempimenti di cui al punto A) per operazioni poste in essere entro il **30 giugno 2011** nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti debbono essere effettuati entro il termine perentorio del **5 luglio 2011** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza**;**

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **1° luglio 2011** ed entro il **31 luglio 2011** che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto C), debbono essere effettuati entro il termine perentorio dell'**11 agosto 2011** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **1° agosto 2011 ed entro il 31 agosto 2011** che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del **12 settembre 2011** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

F) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **3 gennaio 2012 ed entro il 31 gennaio 2012** che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto E), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del **10 febbraio 2012** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.

G) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e/o Serie B possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

H) E' consentito alle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico di trasferire calciatori e di cedere contratti a società di Serie A o Serie B con la stipulazione di accordi economico-finanziari che prevedano l'effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche.

I) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Pro possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.

L) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

M) Relativamente ai punti G) e H) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70%

dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

N) Relativamente al punto I) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

3. Garanzie

Le garanzie richiamate al precedente punto 2, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) Fidejussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Prima e Seconda Divisione, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo modelli conformi a quelli predisposti dalle Leghe di appartenenza;
b) Per le sole società di Serie A e di Serie B polizza fideiussoria assicurativa emessa secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega di appartenenza, da impresa di assicurazione benvisa allo Stato Italiano ed avente l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating Aaa se accertato dalla Moody's., o AAA se accertato da Standards & Poor's. In caso di rating inferiori, ma non oltre A3 per Moody's, o A- per Standards &Poor's l'accettabilità della polizza fideiussoria assicurativa viene demandata al giudizio insindacabile della Lega di appartenenza.
c) La fidejussione bancaria e, per le sole società di Serie A e di Serie B, la polizza fideiussoria assicurativa, emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti di cui al precedente capoverso b), dovrà riportare, anche, esplicita dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché alla surroga ed al regresso nei suoi confronti, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

Inoltre, per le sole Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ed a insindacabile giudizio della LNPA, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo modello conforme a quello predisposto dalla LNPA – dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, maturati al **31 marzo 2012**, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Per quanto riguarda Le Società di 1^ e 2^ Divisione le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla banca.

4. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

a) Per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 17 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e nei limiti dello stesso articolo;

b) Le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli articoli 12 e 13 Legge 91/81;

c) La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8 comma 14 C.G.S. e comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g C.G.S., nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato **2011/2012**.

MODELLO A11

NULLA OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO
STAGIONE SPORTIVA 2011 / 2012

RILASCIATO DAL:

- ☐ SINDACO
- ☐ PROPRIETARIO
- ☐ GESTORE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (_____)

il _____/_____/_____ e residente a _____ (____) in

via_____n._____ (c.a.p._____), nella qualità di

*(Sindaco/Proprietario/Gestore)*_____

_____ Tel. _____

dell'impianto calcistico denominato _____ ubicato nel comune di

_____ (Prov. di _____) (c.a.p. _____)

in località _____via _____ n. _____,

CONCEDE

il nulla-osta per l'utilizzo del campo sportivo di calcio ☐A11 denominato _____ per lo svolgimento di tutte le manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. ed

ATTESTA

la perfetta idoneità, da ogni punto di vista normativo, sulla sicurezza ed agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture.

DICHIARA

Che l'impianto

a) ☐ **Può essere destinato alla pubblica fruizione per una capienza massima di** n. _____(_____) persone, come risulta dalla relazione tecnica allegata.

b) ☐ **Non può essere destinato alla pubblica fruizione** e pertanto, si consente la disputa degli incontri calcistici esclusivamente a **"porte chiuse", senza la presenza del pubblico**.

Che l'intero impianto sportivo, risponde alle normative tecniche vigenti, vista la relazione tecnica non ostativa rilasciata dal signor *(Ingegnere – Architetto – Geometra)* _____ _____ in qualità di (*libero professionista o tecnico comunale*) _____ iscritto al collegio di [1] _____ col n. _____ che **attesta con perizia giurata**[1], **, in particolare:**

1. l'agibilità dell'impianto da parte degli Enti competenti (*estremi dell'agibilità comunale*);
2. la rispondenza dell'intero impianto sportivo alle regole tecniche stabilite dal D.M. n. 61 del 18/3/1996 e di tutte le altre normative vigenti in materia, comprese quelle **emesse dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C.;**
3. l'assenza di irrigatori (sia a cannoncino e sia a scomparsa nel terreno) posizionati nel perimetro di giuoco;
4. la capienza spettatori;
5. la messa a terra della rete di recinzione e delle panchine;

6. le dimensioni del terreno di giuoco;
7. le dimensioni del campo per destinazione su tutti i lati, libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile (pozzetti-pali-muretti-cordoli-caditoie-tubazioni-rubinetti-ecc.), compreso le panchine;
8. l'idonea protezione ai tenderete delle porte ed agli eventuali ostacoli (muri, cordoli, pali, ecc.) posti oltre il limite del campo per destinazione;
9. la lunghezza delle panchine e la tipologia di copertura;
10. la rispondenza della planimetria quotata allegata e del relativo rilievo fotografico.

Che l'intero impianto sportivo, durante le gare, sarà nelle migliori condizioni di manutenzione, di sicurezza, d'igiene, di decoro e di fruibilità;

Che durante lo svolgimento della partita sarà nominato un responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza;

Che il recinto di giuoco non / è dotato d'illuminazione artificiale, che permette l'inizio e la prosecuzione delle gare, visto il parere tecnico che si allega alla presente;

Che l'impianto sportivo consente l'avvicinamento e manovra dei mezzi di soccorso.

Che ogni eventuale modifica all'impianto, in data successiva a quella dell'omologazione, sarà tempestivamente comunicato all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Campania della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C.

Allegati *(obbligatori):*

1. ☐ Perizia tecnica *(giurata per i liberi professionisti)* con i relativi allegati (v. fac-simile);
2. ☐ Eventuale copia dell'omologazione manto in erba sintetica.
3. ☐ Copia della ricevuta versamento di euro 100,00 (il pagamento potrà essere eseguito a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a: Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania, oppure a mezzo bonifico bancario intestato a LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE CAMPANIA, *IBAN IT 62F0300203408000000380130*. Nell'ipotesi di versamento a mezzo bonifico, occorrerà indicare la causale del versamento e gli estremi identificativi del versante: Ente, Comune o Società.

_____ __/__/____
(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

_____
(Firma leggibile e timbro)

A tal fine consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, dalla falsità negli atti e dall'uso di atti falsi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

_____ __/__/____
(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

_____
(Firma leggibile e timbro)

(Allegare copia del documento di identità del dichiarante – L. 15/5 1997 n. 127)

N.B.: L'istruttoria della pratica potrà essere iniziata solo conseguentemente alla presentazione della documentazione di cui sopra.

(1) Soltanto per il libero professionista

MODELLO A5

NULLA OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO
STAGIONE SPORTIVA 2011 / 2012

RILASCIATO DAL:

- ☐ SINDACO
- ☐ PROPRIETARIO
- ☐ GESTORE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (_____)

il _____/_____/_____ e residente a _____ (____) in

via_____n._____ (c.a.p._____), nella qualità di

*(Sindaco/Proprietario/Gestore)*_____

_____ Tel. _____

dell'impianto calcistico denominato _____ ubicato nel comune di

_____ (Prov. di _____) (c.a.p. _____)

in località _____via _____ n. _____,

CONCEDE

il nulla-osta per l'utilizzo del campo sportivo di calcio ☐A5 denominato _____ per lo svolgimento di tutte le manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. ed

ATTESTA

la perfetta idoneità, da ogni punto di vista normativo, sulla sicurezza ed agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture.

DICHIARA

Che l'impianto

a) ☐ **Può essere destinato alla pubblica fruizione per una capienza massima di** n. _____(_____) persone, come risulta dalla relazione tecnica allegata.

b) ☐ **Non può essere destinato alla pubblica fruizione** e pertanto, si consente la disputa degli incontri calcistici esclusivamente a **"porte chiuse", senza la presenza del pubblico**.

Che l'intero impianto sportivo, risponde alle normative tecniche vigenti, vista la relazione tecnica non ostativa rilasciata dal signor *(Ingegnere – Architetto – Geometra)* _____ _____ in qualità di (*libero professionista o tecnico comunale*) _____ iscritto al collegio di [1] _____ col n. _____ che **attesta con perizia giurata**[1], **, in particolare:**

1. l'agibilità dell'impianto da parte degli Enti competenti (*estremi dell'agibilità comunale*);
2. la rispondenza dell'intero impianto sportivo alle regole tecniche stabilite dal D.M. n. 61 del 18/3/1996 e di tutte le altre normative vigenti in materia, comprese quelle **emesse dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C.;**
3. l'assenza di irrigatori (sia a cannoncino e sia a scomparsa nel terreno) posizionati nel perimetro di giuoco;
4. la capienza spettatori;
5. la messa a terra della rete di recinzione e delle panchine;

6. le dimensioni del terreno di giuoco;
7. le dimensioni del campo per destinazione su tutti i lati, libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile (pozzetti-pali-muretti-cordoli-caditoie-tubazioni-rubinetti-ecc.), compreso le panchine;
8. l'idonea protezione ai tenderete delle porte ed agli eventuali ostacoli (muri, cordoli, pali, ecc.) posti oltre il limite del campo per destinazione;
9. la lunghezza delle panchine e la tipologia di copertura;
10. la rispondenza della planimetria quotata allegata e del relativo rilievo fotografico.

Che l'intero impianto sportivo, durante le gare, sarà nelle migliori condizioni di manutenzione, di sicurezza, d'igiene, di decoro e di fruibilità;

Che durante lo svolgimento della partita sarà nominato un responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza;

Che il recinto di giuoco non / è dotato d'illuminazione artificiale, che permette l'inizio e la prosecuzione delle gare, visto il parere tecnico che si allega alla presente;

Che l'impianto sportivo consente l'avvicinamento e manovra dei mezzi di soccorso;

Che ogni eventuale modifica all'impianto, in data successiva a quella dell'omologazione, sarà tempestivamente comunicato all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Campania della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C.

Allegati *(obbligatori):*

1. ☐ Perizia tecnica *(giurata per i liberi professionisti)* con i relativi allegati (v. fac-simile);
2. ☐ Eventuale copia dell'omologazione manto in erba sintetica.
3. ☐ Copia della ricevuta versamento di euro 100,00 (il pagamento potrà essere eseguito a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a: Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania, oppure a mezzo bonifico bancario intestato a LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE CAMPANIA, *IBAN IT 62F0300203408000000380130*. Nell'ipotesi di versamento a mezzo bonifico, occorrerà indicare la causale del versamento e gli estremi identificativi del versante: Ente, Comune o Società.

_____ __/__/_____

(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

_____

(Firma leggibile e timbro)

A tal fine consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, dalla falsità negli atti e dall'uso di atti falsi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

_____ __/__/_____

(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

_____

(Firma leggibile e timbro)

(Allegare copia del documento di identità del dichiarante – L. 15/5 1997 n. 127)

N.B.: L'istruttoria della pratica potrà essere iniziata solo conseguentemente alla presentazione della documentazione di cui sopra.

(1) Soltanto per il libero professionista